

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DECRETA

REGOLAMENTO RELATIVO AL RECLUTAMENTO E LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK (RTT) DI CUI ALL'ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 E SS.MM.II. DELL'UNIVERSITÀ LUM "GIUSEPPE DEGENNARO"

Art. 1. Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee del 11/03/2005) e nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e delle disposizioni nazionali (Articolo 24 della Legge 240/2010 e ss.mm.ii.) le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico dei ricercatori a tempo determinato in tenure track.

Art. 2. Finalità

1. L'Università LUM "Giuseppe Degennaro" può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato mediante la stipula di contratti di cui al presente regolamento con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti di cui al successivo Art. 6. Tali contratti possono avere ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, anche nell'ambito di uno specifico progetto o programma, nonché di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

Art. 3. Contratti per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato in tenure track

1. Il contratto da ricercatore può essere concluso esclusivamente a tempo determinato, per una durata complessiva di sei anni, e non è rinnovabile.
2. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
3. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.
4. I contratti di cui al presente articolo possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

Art. 4. Attivazione della procedura di selezione per l'affidamento dei contratti da ricercatore a tempo determinato in tenure track

1. Ciascun Consiglio di Dipartimento, valutati i fabbisogni didattici e di ricerca di propria competenza, può proporre al Senato Accademico, perché la proponga al Consiglio di Amministrazione, l'attivazione dei contratti da ricercatore di cui al precedente Art. 3.

2. La proposta di attivazione di un contratto da ricercatore a tempo determinato in tenure track è adottata con delibera del Consiglio di Dipartimento, a maggioranza dei professori di prima seconda fascia e dei ricercatori.
3. La proposta di attivare il contratto da ricercatore a tempo determinato in tenure track contiene:
 - a. l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca (o dei programmi/progetti) cui è collegato il contratto, ivi comprese tutte le informazioni necessarie ad individuarlo inequivocabilmente;
 - b. la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - c. le relazioni tra la durata temporanea del programma/progetto (o dei programmi/progetti), qualora indicato, e il contratto che si intende attivare, allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato;
 - d. la sede di svolgimento delle attività;
 - e. le attività (oggetto del contratto), gli obiettivi di produttività scientifica e l'impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore (pubblicazioni, convegni, brevetti o altre tipologie di prodotti) e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica;
 - f. il regime di impiego (tempo pieno o definito);
 - g. il corrispettivo contrattuale proposto;
 - h. l'indicazione precisa dei fondi sui quali graveranno tutti i costi diretti e indiretti del contratto;
 - i. l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici;
 - j. l'eventuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, nonché la lingua in cui effettuare tale prova.
4. La delibera di proposta di attivazione di contratti da ricercatore a tempo determinato in tenure track approvata dal Consiglio di Dipartimento è inviata al Senato Accademico per la proposta al Consiglio di Amministrazione.
5. Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine ai posti da assegnare ai Dipartimenti e ai contratti da ricercatore a tempo determinato da attivare presso i Dipartimenti, nonché riguardo alla copertura finanziaria degli stessi.
6. I contratti da ricercatori a tempo determinato in tenure track di cui al presente Regolamento possono essere finanziati con:
 - a) fondi propri dell'Università, in coerenza e in conformità con gli strumenti di programmazione del fabbisogno di personale nell'ambito delle risorse disponibili eventualmente allocate allo scopo;
 - b) fondi dell'Unione Europea appositamente stanziati per l'esecuzione di progetti di ricerca;
 - c) fondi di soggetti terzi, sia pubblici che privati, nel quadro di specifici rapporti convenzionali con l'Università;
 - d) fondi di soggetti terzi, sia pubblici che privati, nel quadro di specifici rapporti convenzionali con le Strutture competenti in materia di didattica e di ricerca;
 - e) fondi di provenienza diversa che le Strutture competenti in materia di didattica e di ricerca deliberano di impegnare per le finalità di cui al presente Regolamento.

Art. 5. Procedura di valutazione comparativa. Bando

1. L'assunzione dei ricercatori a tempo determinato in tenure track avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. La selezione avviene previa emanazione di un Bando pubblicato in via obbligatoria sul Portale di Ateneo, sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca, nonché sul Portale dell'Unione Europea. L'avviso del Bando viene inoltre pubblicato in via obbligatoria sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il termine di almeno 30 giorni per la presentazione delle domande decorre dal giorno successivo dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
3. Il Bando per il conferimento del contratto mediante valutazione è adottato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Bando, tra l'altro, deve indicare:
 - la tipologia del contratto e il regime di impegno richiesto (tempo pieno o tempo definito);
 - il settore concorsuale e un eventuale profilo, esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - informazioni dettagliate sulle funzioni, sui diritti, sui doveri e sul trattamento economico e previdenziale;
 - la sede di servizio;
 - i criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentabili, con riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente al momento della emanazione del Bando.
 - Il Bando potrà, inoltre, prevedere: l'indicazione di uno specifico ambito di ricerca;
 - la lingua o le lingue la cui conoscenza è richiesta e, per i candidati stranieri, la conoscenza, almeno strumentale, della lingua italiana;
 - la previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature, nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni.
4. Nel caso in cui il Bando preveda un numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, tale numero, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, non può essere inferiore a dodici.
5. La partecipazione alla valutazione comparativa comporta il versamento, pena l'esclusione, di un contributo, per spese generali e postali, il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Tale contributo, attesa la sua destinazione, non potrà essere rimborsato per qualsiasi motivo.

Art. 6. Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi a partecipare alla valutazione i soggetti italiani e stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.
2. Non sono ammessi a partecipare alla valutazione:
 - i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori universitari, ancorché cessati dal servizio;
 - coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente all'Ateneo che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

Art. 7. Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione alla valutazione devono essere inviate con le modalità ed entro i termini previsti dal bando.
2. Alla domanda devono essere allegati:
 - il curriculum scientifico-professionale corredato dall'elenco delle pubblicazioni;
 - i titoli e le pubblicazioni che si intendono sottoporre a valutazione.

Art. 8. Commissione di valutazione comparativa

1. La Commissione di Valutazione Comparativa è nominata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con proprio Decreto, su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato e sentito il parere del Senato Accademico. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può delegare con proprio decreto al Rettore la nomina della Commissione. La Commissione di Valutazione Comparativa è composta da tre membri appartenenti ai ruoli dei professori universitari, di cui:
 - almeno uno appartenente ai professori universitari di I fascia;
 - almeno un professore dovrà appartenere ad altro Ateneo, anche straniero, in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale e inquadrato nel settore scientifico disciplinare a cui si riferisce il bando;
 - almeno due membri della Commissione di Valutazione Comparativa devono essere inquadrati nello stesso settore concorsuale oggetto della valutazione. In mancanza si potrà fare ricorso anche a professori appartenenti al macrosettore relativo.

Su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato il numero dei componenti della Commissione di Valutazione Comparativa può essere elevato a cinque membri, appartenenti ai ruoli dei professori universitari, di cui:

- almeno due appartenenti al ruolo dei professori universitari di I fascia;
 - almeno due incardinati in altri Atenei, anche stranieri, in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale e inquadrati nel settore scientifico disciplinare a cui si riferisce il bando;
 - almeno due inquadrati nello stesso settore concorsuale oggetto della valutazione. In mancanza si potrà fare ricorso anche a professori appartenenti al macrosettore relativo.
2. Dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Ateneo del decreto di nomina decorre il termine perentorio di quindici giorni per la presentazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
 3. La Commissione di Valutazione Comparativa dovrà concludere i lavori entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di nomina. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può prorogare il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione, per una sola volta e per un massimo di due mesi. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

4. La Commissione di Valutazione Comparativa può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
5. I componenti la Commissione di Valutazione Comparativa in servizio presso l'Ateneo non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti la Commissione che siano esterni all'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese.

Art. 9. Valutazione dei candidati

1. La Commissione di Valutazione Comparativa nella prima riunione determina i criteri da utilizzare nella valutazione dei candidati, attenendosi a quanto specificato dal bando e secondo criteri e parametri riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati dal Ministero dell'Università e della Ricerca con proprio Decreto.
2. Tali criteri sono resi pubblici mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Università almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione di Valutazione Comparativa.
3. La valutazione preliminare dei candidati viene effettuata dalla Commissione di Valutazione Comparativa con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum scientifico professionale e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato.
4. A seguito della valutazione preliminare, la Commissione di Valutazione Comparativa determina l'ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
5. L'elenco dei candidati ammessi alla discussione ed il calendario della stessa sono affissi presso l'Ufficio Concorsi e pubblicati sul sito web dell'Ateneo almeno quindici giorni prima della data fissata per la discussione.
6. Durante la discussione è accertata, inoltre, la conoscenza della lingua o delle lingue eventualmente richieste e, per i candidati stranieri, l'eventuale conoscenza, almeno strumentale, della lingua italiana.
7. A seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati. Al termine dei lavori la Commissione di Valutazione Comparativa redige la graduatoria finale con l'indicazione dell'eventuale vincitore.
8. Gli atti della Commissione di Valutazione Comparativa sono costituiti dai verbali delle singole riunioni.
9. Gli atti della procedura di valutazione sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il decreto di approvazione degli atti è pubblicato sul sito web dell'Ateneo e comunicato al Dipartimento interessato.

Art. 10 Chiamata

1. A seguito dell'approvazione degli atti da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Dipartimento propone la chiamata del vincitore indicato dalla Commissione, con delibera a maggioranza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori.
2. A seguito della proposta di chiamata, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico, approva la proposta di chiamata e autorizza la stipula del contratto.

3. Nel caso in cui, anche successivamente all'approvazione della proposta di chiamata, il vincitore chiamato non possa concludere il contratto per causa non imputabile all'Ateneo, incluse la carenza dei requisiti dichiarati all'atto della domanda di partecipazione o la rinuncia alla conclusione del contratto e alla posizione in graduatoria da parte del vincitore, il Consiglio di Dipartimento può proporre la chiamata del candidato collocato in posizione immediatamente successiva in graduatoria, secondo le modalità di cui al co. 1 del presente articolo. La proposta di chiamata è sottoposta all'approvazione di cui al co. 2 del presente articolo.

Art. 11. Trattamento economico

1. Il trattamento annuo lordo onnicomprensivo spettante al ricercatore a tempo determinato in tenure track è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, elevato fino a un massimo del 30 per cento secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Università.
2. Ai ricercatori a tempo determinato in tenure track non si applicano progressioni economiche e di carriera.

Art. 12. Chiamata dei ricercatori a tempo determinato in tenure track nel ruolo dei Professori di II fascia

1. I ricercatori a tempo determinato in tenure track, assunti dall'Ateneo ai sensi dell'Articolo 24, comma 3, della Legge 240/2010 e del presente Regolamento, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'Articolo 16 della Legge 240/2010, alle funzioni di professore di II fascia, possono essere nominati professori di ruolo di II fascia per chiamata diretta ai sensi dell'Articolo 24, comma 5, Legge 240/2010 con le medesime modalità previste dall'Art. 13 del "*Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia e delle selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato e per mobilità interuniversitaria tramite scambio dell'Università LUM «Giuseppe Degennaro»*" di cui al D.P. n. 179/2021 e s.m.i., salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. A tal fine, a partire dal terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, su istanza dell'interessato, l'Università valuta il titolare del contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia.
3. Gli interessati che intendono essere valutati ai fini della chiamata a professori di seconda fascia presentano domanda al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Alla domanda è allegata una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo di servizio.
4. Il Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione di verifica della compatibilità della nomina a professore di seconda fascia con la programmazione dell'Ateneo, invita il Consiglio di Dipartimento presso cui il ricercatore presta servizio a proporre la composizione della Commissione di Valutazione composta da tre componenti, interni e/o esterni, tra i quali almeno un professore di prima fascia inquadrato nel settore concorsuale del contratto dell'interessato.
5. Il Consiglio di Dipartimento, in composizione limitata ai professori di prima e seconda fascia delibera la composizione della Commissione di Valutazione e la sottopone, sentito il parere del Senato Accademico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione per la nomina.
6. La valutazione del candidato prevede un giudizio sul curriculum, sulla produzione scientifica e sull'attività didattica, di ricerca e gestionale dell'interessato, sulla base di criteri di cui al DM 344/2011, e di una prova didattica nell'ambito del settore concorsuale di riferimento, consistente in un seminario su un tema a scelta dell'interessato, pertinente rispetto alle tematiche proprie del settore concorsuale oggetto del contratto da ricercatore.

Art. 13. Norme transitorie e finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento e in quanto compatibili, si applicano le previsioni di legge in materia.
2. Il presente Regolamento, adottato secondo le modalità di cui alla Legge 9 Maggio 1989 n. 168, entra in vigore a far data dalla sua pubblicazione.



F.to in originale
UNIVERSITÀ LUM
IL PRESIDENTE DEL C.d.A
Prof. Emanuele Degennaro